



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Servizi tecnici cimiteriali

DETERMINAZIONE N. 2225 DEL 15/12/2015

OGGETTO:	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ROSCIANO - BELLOCCHI, NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE. Determina a contrarre - Importo Euro 330.000,00 - (CUP E31E15000490004 - SIOPE 2117- Numero di gara 6268402 - CIG 6514837590)
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTE

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 03 Luglio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e la Delibera di Giunta N. 304 del 24/07/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015-2017;
- la Delibera Consiglio Comunale n. 206 del 14.10.2015 con la quale l'amministrazione comunale approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di ampliamento del cimitero di Rosciano – Bellocchi. Nuovi campi di inumazione;
- 1 la Delibera di Consiglio Comunale n. 262 del 30.11.2015 con la quale veniva approvata la modifica al suddetto Piano Triennale e nel quale l'intervento proposto veniva confermato nell'annualità 2015 al punto 13 della scheda 3 "elenco annuale" per un importo di euro 330.000,00;
- la Determina n. 2073 del 01.12.2015 con la quale si è proceduto alla variazione del fondo pluriennale vincolato per la modifica del cronoprogramma. Variazioni tra alcuni stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

PREMESSO CHE

- Con Delibera di Giunta n° 558 del 10.12.2015 veniva approvato il progetto esecutivo per i "Lavori lavori di ampliamento del cimitero di Rosciano – Bellocchi. Nuovi campi di inumazione" redatto dal Geom. Mario Silvestrini dipendente comunale del Sett. 5° Lavori pubblici e Urbanistica per un importo complessivo di € 330.000,00, con imputazione al sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siope
7000	1209/22/205	2105-101.02	E31E15000490004	2015	1820	2117
323000	1209/22/205	2105-101.02	E31E15000490004	2016	219	2117
0	1209/22/205	2105-101.02	E31E15000490004	2017		2117

il Progettista e Direttore dei lavori è il Geom. Mario Silvestrini U.O. Nuove Opere - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - tel. 0721- 887305 – fax 0721 887271 e-mail: mario.silvestrini @comune.fano.ps.it;
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.10, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è l'Ing. Gino Roberti;

il progetto è stato validato ai termini dell'art. 55, del d.P.R. 207/2010, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gino Roberti in data 03.12.2015;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. n 267/00 e s.m.i., deve essere redatta apposita determinazione a contrarre;
- in relazione al disposto dell'art. 53, comma 2, del Codice dei Contratti, il contratto ha per oggetto la sola esecuzione;

VISTO che per detto contratto trovano applicazione, oltre che i principi e le disposizioni comuni della Parte I Titolo I, le norme della Parte II e in particolare il Titolo II "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché il Titolo



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Servizi tecnici cimiteriali

III "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici", la Parte IV "Contenzioso" e la Parte V "Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni" del Codice dei contratti;

VISTO l'art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. l), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:

"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1."

RITENUTO OPPORTUNO, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse;

RILEVATO CHE l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà, quindi, mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;

PRESO ATTO CHE a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse e relativi allegati che saranno parte integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell'avviso;

RILEVATO CHE detto avviso verrà pubblicato nell'Albo pretorio *on-line* nel sito internet dell'Amministrazione Comunale per 7 (sette giorni) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall'avviso della manifestazione di interesse predisposto;

CONSIDERATO CHE, successivamente, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'art. 122 comma 9, del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento".

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Servizi tecnici cimiteriali

dei soggetti offerenti. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

4 Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 192 che testualmente recita:

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

E che pertanto in base a quanto sopra:

La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 57, comma 6, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Per la scelta degli operatori economici da invitare verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente apposito avviso preventivo di interesse;

Il contratto sarà stipulato a misura e l'importo dei lavori è il seguente:

Lavori soggetti a ribasso		Importi non soggetti a ribasso		Importo progettuale dei lavori
<i>Lavori a misura a base d'asta</i>	<i>Incidenza manodopera</i>	<i>Oneri di sicurezza inclusi</i>	<i>Lavori in economia</i>	
Euro 158.441,01	Euro 109.574,56	Euro 5.765,54	Euro 6.218,89	Euro 280.000,00

- Il criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 al netto degli oneri per la sicurezza (art. 86, comma 3-bis) e dei lavori in economia;
 - L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto n. 827 del 1924;
- 1 Saranno escluse le offerte in aumento; si procederà alla verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 122 comma 9 e 86, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Servizi tecnici cimiteriali

Il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine: l'esecuzione dei **"LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ROSCIANO – BELLOCCHI, NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE"**;

L'oggettodel contratto è l'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ROSCIANO – BELLOCCHI, NUOVI CAMPI DI INUMAZIONE", di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta n. 558 del 10,12,2015 e sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in forma pubblica-amministrativa, con spese a carico dell'aggiudicatario;

Per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti si farà riferimento al Capitolato Speciale di Appalto nonché all'ulteriore documentazione parte integrante del progetto esecutivo approvato;

Al fine di procedere alla verifica dei requisiti generali e particolari di qualificazione nel più breve tempo possibile, senza rallentamenti nella procedura, senza aggravio di oneri per le imprese partecipanti, senza ledere il principio di scelta del giusto contraente, non verrà utilizzato il sistema AVCPass e pertanto non sarà richiesto il PassoE ai concorrenti; la Stazione appaltante procederà all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria, in base alle autodichiarazioni presentate in sede di gara;

VISTO l'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 che prevede quanto segue:

"2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte."

VISTO l'art. 46 – comma 1 ter – del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce quanto segue:

"1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara."

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall'art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 – applicando la sanzione pecuniaria che, con il presente atto, viene fissata in € **280,00** pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, da presentare secondo le modalità indicate nella lettera invito;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 09/12/2014 pubblicata sulla G.U. n. 159 dell' 11.07.2015 recante *"Autofinanziamento per l'anno 2015"* le stazioni appaltanti, nonché gli operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto, sono tenuti a versare un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità;

CONSIDERATO che l'ammontare di tale contributo viene fissato dall'A.N.A.C. in relazione all'importo posto a base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il termine di scadenza del MAV emesso dalla suddetta Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Servizi tecnici cimiteriali

RILEVATA, pertanto, la necessità di effettuare il pagamento di tale contributo entro il termine di scadenza del MAV per un importo di Euro 225,00, essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra 150.000 e 300.000 Euro, mediante utilizzo delle somme a disposizione del progetto approvato con Delibera di giunta n. 558 del 10/12/2014;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Fano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fano (ente capofila), Fossombrone, Serrungarina, Saltara e Montemaggiore al Metauro approvandone lo schema di convenzione ai sensi dell'art.30 del T.U.E.L. per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con successiva adesione anche del Comune di Cartoceto, giusta convenzione sottoscritta in data 5 marzo 2015;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n.465 del 27/10/2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza che prevede che i comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante presso l'Amministrazione di Fano come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi nello stesso specificati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.489 del 17/11/2015 ad oggetto "Avvio operatività CUC-Disposizioni transitorie nelle more dell'accreditamento presso l'ANAC";

DATO ATTO pertanto, di dover procedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante la costituita Centrale Unica di Committenza in conformità al comma 3 bis dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CONSIDERATO che la presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

DATO ATTO che in base a quanto sopra:

la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità 2016.

In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti."

Le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.

Il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Servizi tecnici cimiteriali

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

VISTO il Provvedimento del Sindaco n° 49 del 27.12.2011 con cui si nomina il sottoscritto Arch. Giangolini Adriano quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica a far data dal 01/01/2012, prorogato con Provvedimento Sindacale n. 8 del 29/07/2015 fino al 31 Dicembre 2015;

Stante la propria competenza;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs 163/06) con applicazione dell'art. 122 comma 9 del medesimo decreto legislativo;
- **DI DARE ATTO** che il quadro economico del progetto esecutivo è il seguente :

Lavori soggetti a ribasso		Importi non soggetti a ribasso		Importo progettuale dei lavori
<i>Lavori a misura a base d'asta</i>	<i>Incidenza manodopera</i>	<i>Oneri di sicurezza inclusi</i>	<i>Lavori in economia</i>	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
158.441,01	109.574,56	5.765,54	6.218,89	280.000,00

- **DI APPROVARE** l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza, con relativi allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Servizi tecnici cimiteriali

- **DI DARE ATTO** che detto Avviso di interesse con relativi allegati saranno pubblicati all'Albo on-line del Comune di Fano nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg. 07 (sette) consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio pubblico di n. 15 operatori economici, così come disciplinato dall'avviso della manifestazione di interesse di cui al punto precedente, per ricondurre le ditte da invitare all'interno di tale soglia-limite, al fine di rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il procedimento di selezione della controparte contrattuale;
- **DI PROCEDERE** alla richiesta di offerte ai sensi dell'art. 122, comma 7, D.Lgs163/06, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 in materia di qualificazione dell'impresa e di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in premessa;
- **DI APPROVARE** lo "schema di lettera invito" da trasmettere agli operatori economici individuati con le modalità di cui sopra, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- **DI STABILIRE** in€ 280,00 pari all'uno per mille dell'importo a base di gara, la sanzione pecuniaria prevista per la procedura di cui all'art. 38 – comma 2 bis – del D.Lgs. 163/2006 ("soccorso istruttorio"), da presentare secondo le modalità previste nella lettera invito alla procedura negoziata;
- **di STABILIRE** a carico dell'aggiudicatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- **DI DARE ATTO** che, trattandosi di appalto di lavori, non sono applicabili le convenzioni CONSIP (Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95);
- **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art.147 bis del Tuel, di cui al Decreto legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
- **DI DARE ATTO** che il presente intervento è interamente finanziato con l'utilizzo di avanzo di amministrazione – fondi per il finanziamento spese in conto capitale con imputazione al sottostante prospetto, in relazione alla quota di esigibilità della spesa:

Euro	Voce di bilancio	Ex Cap.	CUP	esercizio	Impegno	siop
7000	1209/22/205	2105-101.02	E31E15000490004	2015	1820	2117
323000	1209/22/205	2105-101.02	E31E15000490004	2016	219	2117
0	1209/22/205	2105-101.02	E31E15000490004	2017		2117

- **DI DARE ATTO** che la presente spesa potrà essere aggiudicata a condizione che venga confermato nel testo definitivo della Legge di stabilità per l'anno 2016 quanto attualmente contenuto nell'art. 35 del relativo disegno di legge in materia di pareggio di bilancio degli Enti Territoriali.

- **DI DARE ATTO** che l'astazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui la Giunta Comunale dia formalmente mandato al dirigente che ha sottoscritto il relativo bando/lettera d'invito per la revoca del procedimento di appalto; la revoca sarà disposta ove la copertura finanziaria della spesa prevista per l'appalto (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata) non venga inclusa nella determinazione dei saldi utili del patto di stabilità interno così come previsto nell'art.35 commi 3-5 del DDL di Stabilità 2016.

In tal caso nessun indennizzo, comunque denominato, sarà dovuto agli offerenti.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Servizi tecnici cimiteriali

- **DI DARE ATTO** che le suddette spese dovranno essere completate e pagate entro l'esercizio 2016.
- **DI DARE ATTO** che il rispetto delle condizioni e dei tempi di attivazione e di conclusione dei lavori di cui sopra comportano il superamento della verifica di cui all'art. 9 D.L. 78/2009 in quanto la disposizione normativa le esclude dalla verifica del patto di stabilità.
- **DI DARE ATTO** che la stazione appaltante e l'operatore economico affidatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG attribuito alla presente procedura è **6514837590**;
- **DI DARE ATTO** che si procederà al pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e dalla deliberazione della suddetta Autorità del 09/12/2014, pubblicata sulla G.U. n. 159 dell' 11.07.2015 recante "Autofinanziamento per l'anno 2015" pari ad Euro 225,00, essendo l'ammontare dell'appalto in oggetto compreso tra 150.000 e 300.000 Euro, mediante utilizzo delle somme a disposizione del progetto approvato con Delibera di Giunta n. 558 del 10/12/2015;
- **di DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gino Roberti;

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B;

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999 e, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti, all'Ufficio di Ragioneria.

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
(Dott. Arch. Adriano Giangolini)

(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo N. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 2225 DEL 15/12/2015

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

Conferma finanziamento su imp.16/219 per €280.000,00- IVA esclusa -DETERMINA A CONTRARRE-

Fano, li 15-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

